



Dottore Commercialista
Revisore Legale
Revisore Cooperativo



COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA SEN JAN Provincia di Trento

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 175 E 193 D. LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PARERE N. 08 DEL 26/08/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

PREMESSO

di aver ricevuto in data 24 agosto 2020 la proposta di deliberazione dell'Organo esecutivo relativa alla variazione di assestamento generale e alla salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

VISTI

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- la stessa legge provinciale, art. 49 comma 2, che individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Strada de Sen Jan n. 11 – 38036 Sen Jan di Fassa – C.F. PDRDNS83C59C372Z P.IVA 02320280221

TELEFONO 338/144 85 57

denise@studiopederiva.com segreteria@studiopederiva.com denise.pederiva@pec.odctrento.it

- l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;
- l'art. 193 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che *"con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio"* e che la stessa deliberazione sarà *"allegata al rendiconto dell'esercizio relativo"*;
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- l'articolo 175 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede *"vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;
- la legge n. 77 del 17 luglio 2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) che ha aggiunto il comma 3 bis all'art. 106 del D.L. 34/2020 atto a prorogare, tra l'altro, il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 e della deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2020, al 30 settembre 2020;
- la deliberazione n. 10 del 18.03.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020–2022 e il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione n. 41 del 18.03.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020–2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dd. 26.05.2020 avente ad oggetto: *"Esame ed approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022"*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 dd. 30.07.2020 avente ad oggetto: *"Esame ed approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022"*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 dd. 21.08.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *"esame ed approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022"*.

Provvedimento assunto dalla Giunta salvo ratifica del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000";

- il Regolamento di Contabilità del Comune di San Giovanni di Fassa Sen Jan approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 61 del 31.12.2019 e le sue modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con la L.R. del 3 maggio 2018 n. 2;
- VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con la L.R. del 3 maggio 2018, n. 2;
- VISTA la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

TENUTO CONTO

- Che per l'esercizio 2020 l'assestamento generale di bilancio è fissato al 30 settembre 2020 ed entro la stessa data occorre procedere unicamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio adottando contestualmente le eventuali misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- Che in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: *"l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*;

ACQUISITI

- Il prospetto relativo alla variazione di assestamento generale, in termini di competenza, al Bilancio di Previsione 2020-2022, anno finanziario 2020 con relativi allegati;
- Il prospetto degli equilibri di Bilancio di Previsione anno 2020, redatto in conformità agli schemi di cui all'Allegato n. 9 del D. Lgs. 118/2011;
- la bozza di proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con oggetto: *"Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2020-2022"*;

RILEVATO

- che l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva è sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;



- la gestione dei residui attivi e passivi è in equilibrio e pertanto non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità già stanziato in sede di bilancio previsionale;
- che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto del riaccertamento ordinario;
- che la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- che non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- che non si sono rilevati debiti fuori bilancio da ripianare, ex art. 194 del D, Lgs. 267/2000;
- che non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;
- che pertanto non si rende necessaria l'adozione di misure di riequilibrio:

ESPRIME

parere favorevole in merito all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – *Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2020-2022*";

Sen Jan 26/8/22
L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Denise Pederiva

